

Ponte e accesso frazione Lorentino
Comune Gerra Verzasca

REGOLAMENTO D'USO
del 27 aprile 2008

Base legale:

in applicazione della LOP, ROP Gerra Verzasca, direttive della Sezione Bonifiche e Catasto e dell'Ufficio Federale dell'agricoltura

Art.1 Scopo

Il presente regolamento, in applicazione alle normative cantonali e federali in materia di utilizzo delle strade RT, nonché della legge Organica Patriziale, e del Regolamento Organico del Patriziato di Gerra Valle ha lo scopo di disciplinare:

- il transito del ponte e della pista di accesso alla frazione di Lorentino
- la limitazione del carico (tonnellaggio) dei veicoli
- la concessione delle tessere per la barriera del ponte
- il prelievo delle tasse di utilizzo

Art. 2 Chiusura al traffico

- 1 Il transito con veicoli a motore sul ponte e lungo l'accesso al Lorentino è di principio vietato; ad eccezione del transito per uso agricolo, forestale, servizi antincendio, servizi sanitari (ambulanze), nonché per gli utilizzi autorizzati all'articolo 4. del presente regolamento.
- 2 L'accesso al ponte del Lorentino è chiuso con una barriera automatica

Art. 3 Autorizzazione di transito

- 1 È concessa un'autorizzazione alle aziende agricole operanti sulla sponda sinistra del fiume Verzasca nelle frazioni di: Lorentino, Cortaccio e Motta per il limitato trasporto di materiale e per lavori agricoli.
- 2 Il limite di carico è fissato dall'apposita segnaletica.

Art. 4 Autorizzazione eccezionale

- 1 È concessa un'autorizzazione eccezionale ai proprietari di fondi lungo la sponda sinistra per il limitato uso di trasporto di materiale e merce di diverso tipo;
- 2 L'autorizzazione è da richiedere per iscritto all'Amministrazione Patriziale di Gerra Verzasca;
- 3 È proibito il posteggio e l'abbandono di veicoli su tutta la sponda sinistra;
- 4 L'autorizzazione non è trasferibile a terzi;
- 5 Nel caso di opere di costruzione dove operano diverse ditte, l'autorizzazione e la responsabilità è data al proprietario del fondo richiedente;
- 6 Unitamente all'autorizzazione viene consegnata una tessera per la barriera e una copia del presente regolamento;
- 7 Per l'autorizzazione eccezionale può essere riscossa una tassa come dall'art. 5 del presente regolamento;

Art. 5 Tasse

Per l'utilizzo della strada di accesso alla frazione del Lorentino da parte degli utenti (art.4) saranno riscosse le seguenti tasse:

- 1 Tassa base annua: Fr. 30.--
Tassa d'uso, per passaggio: da Fr. 2.-- a Fr. 50.--
- 2 L'importo della tassa d'uso è stabilita annualmente in base ai costi di manutenzione ordinaria dall'Ufficio patriziale tramite ordinanza e resa pubblica agli albi del patriziato.

Il responsabile della riscossione rimane l'Amministrazione Patriziale di Gerra Verzasca;

Art. 6 Esoneri

Sono esentati dal pagamento delle tasse d'utilizzo:

- Le aziende agricole (vedi art. 3)
- i Servizi di Polizia
- i Pompieri
- i Mezzi di Soccorso
- il Comune per le attività relative alla frazione di Lorentino

- il Servizio forestale
- l'Azienda Acqua potabile per le loro attività
- la Società Elettrica Sopracenerina
- la Posta

Art. 7 Tessera della barriera

- 1 Per ogni tessera consegnata viene prelevata una cauzione di Fr. 50.--, rimborsata alla riconsegna.
- 2 In caso di perdita della tessera, la cauzione non viene restituita, ed inoltre verrà chiesta la partecipazione alle spese di sostituzione.
- 3 Per ogni autorizzazione viene consegnata una sola tessera.

Art. 8 Divieti

Agli utenti del ponte e dell'accesso al Lorentino è vietato:

- permettere l'uso veicolare della strada a terzi senza autorizzazione;
- occupare le piazze di giro e altri piazzali (anche privati) quali posteggio;
- il parcheggio di veicoli lungo il ponte e lungo la pista, nonché nella piazza di giro;
- abbandonare veicoli privi di targhe di controllo lungo tutto il tracciato della pista e su fondi privati;
- effettuare lo sgombero della neve senza autorizzazione dell'Amministrazione Patriziale.

Art. 9 Responsabilità

Il Patriziato declina ogni responsabilità per danni dovuti allo stato dal ponte e della strada.

Qualsiasi limitazione o impedimento al transito del ponte o della strada, a causa di forza maggiore, o altro, non permettono all'utente nessuna pretesa di risarcimento.

Al patriziato non compete l'obbligo di ripristino immediato del transito.

Art. 10 Danni

Nel caso di danni al ponte o alla strada causati dal passaggio di veicoli privati, gli stessi sono da riparare dal proprietario dei veicoli stessi.

Se per un rapido ripristino l'operazione di sgombero è effettuata dal Patriziato, al proprietario verranno addebitate le spese.

Art. 11 Diversi

- 1 Per il ponte e per la strada non è effettuato il servizio di sgombero della neve, il Patriziato potrà concedere un'autorizzazione.
- 2 Il mancato godimento dell'autorizzazione non dà diritto ad alcuna restituzione della tassa versata né di alcuna altra indennità.

Art. 12 Contravvenzioni

- 1 Eventuali contravvenzioni al presente regolamento sono punite dal Patriziato con una multa di un minimo di Fr. 50.-- ad un massimo di Fr. 5'000.--.
- 2 In caso di abusi e non rispetto del presente regolamento il patriziato potrà provvedere al blocco della tessera dell'utente interessato.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento è approvato dall'Assemblea Patriziale del 27 aprile 2008 e ratificato dalla Sezione degli Enti Locali in data 8 maggio 2008.

La sua entrata in vigore è fissata per il 27 aprile 2008

Amministrazione Patriziale di Gerra Verzasca

Il Presidente:


Saverio Foletta



La Segretaria:


Vittoria Bommarito-Pedrazzini